



**COMUNE DI FIAVÉ**  
**PROVINCIA DI TRENTO**

\* \* \* \* \*

## **REGOLAMENTO**

**PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'  
DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA**

## INDICE

Contenuti e fonti normative	Pag. 3
Art. 1 - Definizione delle attività	Pag. 4
Art. 2 - Soggetti che svolgono le attività e requisiti	Pag. 5
Art. 3 - Luogo di esercizio delle attività e requisiti igienico-sanitari	Pag. 5-6
Art. 4 - Requisiti edilizi ed urbanistici dei locali	Pag. 6-7
Art. 5 - Segnalazione certificata di inizio attività	Pag. 7
Art. 6 - Condizioni per l'esercizio delle attività	Pag. 7
Art. 7 - Attività svolte presso il domicilio dell'esercente	Pag. 7-8
Art. 8 - Sospensione e divieto di prosecuzione delle attività	Pag. 8
Art. 9 - Manifestazioni straordinarie	Pag. 8
Art. 10 - Consultazione con le categorie	Pag. 8-9
Art. 11 - Sistema di informazioni	Pag.9
Art. 12 - Vigilanza e controllo - Sanzioni - Provvedimenti inibitori	Pag.9-10
Art. 13 - Entrata in vigore del Regolamento	Pag. 10

## **PREMESSA**

### **CONTENUTI E FONTI NORMATIVE**

Le presenti disposizioni sono volte a disciplinare l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento delle attività di acconciatore e di estetista nel Comune di Fiavé in conformità con le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Provincia 5 novembre 2008, n.52-159/Leg.

### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

- a) Legge n.174/2005 per l'attività di acconciatore e Legge n.1/1990 per l'attività di estetista (di seguito denominate "Leggi");
- b) Legge Provinciale 1 agosto 2002 n.11 "Disciplina dell'impresa artigiana nella Provincia autonoma di Trento." (di seguito denominata "Legge Provinciale");
- c) Regolamento di attuazione dell'articolo 18 bis della Legge Provinciale 1 agosto 2002, n.11, disciplina dell'impresa artigiana nella Provincia autonoma di Trento, di cui alla precedente lettera b), emanato con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n.52-159/Leg. di data 5 novembre 2008 (di seguito denominato "Regolamento di esecuzione della Legge");
- d) Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59.

## ART. 1 - DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA'

1. Le disposizioni previste dall'articolo 18 bis della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11, nonché dal presente regolamento nonché dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore), dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista), si applicano a tutte le imprese che svolgono le attività di acconciatore e di estetista, siano esse individuali o in forma societaria, ovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato. Le disposizioni citate si applicano pertanto anche ai servizi di acconciatore e di estetista prestati all'interno di comunità, di palestre, club, circoli privati, di case di cura e strutture ricettive, anche se forniti a titolo di prestazione gratuita.
2. L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati in questo comma, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
3. L'attività professionale di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Rientrano nell'attività di estetista le prestazioni di massaggio estetico del corpo, di visagismo, di trucco e di depilazione, di manicure e pedicure, nonché quelle di applicazione e di ricostruzione unghie artificiali e di abbronzatura. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.
4. Le prestazioni, trattamenti e i servizi di cui ai commi 2 e 3 possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713 (Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici). Non si applicano le disposizioni previste dalla disciplina del commercio, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4:
  - a) alle imprese esercenti l'attività di acconciatore che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati;
  - b) alle imprese esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso.
5. Per l'effettuazione delle prestazioni, dei trattamenti e dei servizi previsti dai commi 2 e 3, le imprese esercenti l'attività di acconciatore e di estetista possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purché in possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 2. A tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.
6. L'attività di estetista ed acconciatore possono essere svolte anche unitamente. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

## **ART. 2 - SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ E REQUISITI**

1. Le imprese che esercitano l'attività di acconciatore e di estetista che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge provinciale in materia di artigianato devono iscriversi all'albo delle imprese artigiane.
2. Per esercitare l'attività di acconciatore e di estetista è richiesto il conseguimento dell'abilitazione professionale prevista, rispettivamente, dall'articolo 3 della legge n. 174 del 2005 e dagli articoli 3 e 8 della legge n. 1 del 1990 nonché dall'articolo 18 bis, comma 2, della legge provinciale n. 11 del 2002.
3. L'abilitazione deve essere posseduta, per ciascuna sede dell'impresa, da almeno un responsabile tecnico designato nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa. Ogni responsabile tecnico può ricoprire tale ruolo in una sola sede. Nel caso le attività di acconciatore e di estetista siano svolte unitamente nella stessa sede l'abilitazione professionale per entrambe le attività può essere in capo alla medesima persona.

## **ART. 3 - LUOGO DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ E REQUISITI IGIENICO-SANITARI.**

1. Le attività di acconciatore e di estetista devono essere svolte esclusivamente presso appositi locali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7. È inoltre fatta salva la possibilità di esercitare tali attività nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di acconciatore e di estetista in forma ambulante o di posteggio.
2. I locali destinati alle attività di acconciatore e di estetista devono possedere i seguenti requisiti:
  - a) essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di legge;
  - b) essere dotati di almeno un servizio igienico che, qualora si apra direttamente nei locali di lavoro o nella sala d'attesa, deve essere munito di antibagno; il servizio igienico deve essere dotato di asciugamani a perdere;
  - c) rispettare i requisiti di altezza e areoilluminazione previsti dai regolamenti edilizi comunali, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di luoghi di lavoro; nel caso i locali siano sprovvisti dei rapporti di areoilluminazione richiesti, è ammesso l'esercizio delle attività a condizione che gli stessi siano provvisti di un impianto di condizionamento integrale dell'aria tale da garantire almeno 4 ricambi/ora e di idoneo impianto di illuminazione;
  - d) essere dotati di pavimenti in continuità costituiti da materiale impermeabile e lavabile; le pareti delle zone di lavoro devono essere rivestite fino all'altezza di due metri dal pavimento da materiale impermeabile e lavabile;
  - e) essere dotati di un numero sufficiente di lavandini con acqua corrente calda e fredda nella zona di lavoro;
  - f) essere dotati di appositi recipienti per l'eliminazione dei rifiuti: tali recipienti debbono essere coperti e conservati, per il periodo strettamente necessario, in un vano separato.
3. Al titolare dell'esercizio spetta l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche:
  - a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti puliti, sottoposti a manutenzione e tenuti in buone condizioni;
  - b) gli addetti devono osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed

igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie ed indossare un abbigliamento da lavoro sempre in stato di perfetta pulizia;

c) per ogni cliente devono essere utilizzati sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura e devono essere disponibili asciugamani e biancheria in quantità sufficiente per poter essere cambiati in ogni servizio;

d) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio vanno tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua, disinfettati;

e) gli oggetti e gli utensili che vengono a contatto diretto con le parti cutanee vanno sterilizzati o disinfettati con mezzi fisici (calore) o con disinfettanti chimici;

f) le attrezzature che, data la natura del loro utilizzo, possono venire contaminate con sangue (rasoi ed altri ferri taglienti) dovranno essere preferibilmente monouso o, in alternativa, in materiale che consenta di sottoporli a processi di sterilizzazione: in tal caso, dopo ogni uso, dovranno essere lavate con acqua calda e detergente e successivamente sottoposte a sterilizzazione con mezzi fisici (stufa a secco o autoclave);

g) gli strumenti taglienti devono essere riposti in contenitori rigidi protettivi al fine di evitare ferite accidentali;

h) nel locale adibito alle attività deve essere presente una cassetta di pronto soccorso contenente disinfettante per la cute di sicura azione germicida, materiale di medicazione e cerotti;

i) procedimenti di lavorazione nei quali vengono impiegati sostanze volatili, prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive devono essere sempre seguiti da rapide e abbondanti aerazioni dell'ambiente, eventualmente tramite l'utilizzo di apparecchi di aspirazione forzata in grado di garantire un rapido ricambio d'aria dei locali.

#### **ART. 4 - REQUISITI EDILIZI ED URBANISTICI DEI LOCALI**

1. I locali destinati alle attività di acconciatore e di estetista, devono:

a) essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di edilizia ed urbanistica;

b) avere una delle seguenti destinazioni d'uso:

- artigianale;
- commerciale: esercizi commerciali al dettaglio, pubblici esercizi, centri commerciali;
- direzionale: uffici privati e studi professionali e/o ambulatoriali;
- residenziale: a condizione che si tratti di locali ubicati ai piani superiori al piano terra.

Per tutte le destinazioni d'uso sopra citate deve comunque essere rispettato lo standard parcheggi equivalente a quello previsto per la destinazione commercio al dettaglio da comprovare attraverso una apposita relazione a firma di un tecnico abilitato ovvero, se necessario, dal relativo titolo abitativo edilizio;

c) ad eccezione dell'ipotesi di subingresso nell'attività, al fine di favorire l'insediamento delle attività in centro storico i locali devono avere una superficie minima di 30 metri quadrati per l'attività di acconciatore e di 30 metri quadrati per l'attività di estetista. Qualora nei locali sia svolta una sola delle prestazioni che rientrano nell'attività di estetista ai sensi dell'articolo 1, comma 3, la superficie minima è ridotta a 25 quadrati. Nel caso l'attività di acconciatore e quella di estetista siano svolte unitamente la superficie minima è di 40 metri quadrati, con eventuale riduzione a 25 metri quadrati se l'attività di estetista è limitata ad una sola delle prestazioni previste all'articolo 1, comma 3. La superficie minima è calcolata sui metri quadrati utili

escludendo i servizi igienici ed altri locali accessori;

L'attività di acconciatore e/o estetista può anche essere svolta in locali all'interno di strutture alberghiere e/o palestre – centri fitness a condizione che tale attività sia riservata esclusivamente ai clienti interni e sia connessa alla funzione principale svolta. Nel caso in cui le predette attività siano rivolte anche ad una clientela esterna, i locali adibiti allo svolgimento delle stesse devono essere dotati di uno standard parcheggi equivalente a quello previsto per la destinazione commercio al dettaglio da comprovare attraverso una apposita relazione a firma di un tecnico abilitato ovvero, se necessario, dal relativo titolo abitativo edilizio.

#### **ART. 5 – SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'**

1. Per svolgere l'attività di acconciatore e di estetista è richiesta la presentazione al competente ufficio comunale di una segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale n. 23 del 1992 predisposta su apposita modulistica provinciale e corredata di tutti gli allegati ivi richiesti.
2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della medesima.

#### **ART. 6 - CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

1. Al fine di valorizzare la funzione di servizio delle attività di acconciatore e di estetista, il periodo minimo di apertura annuale dell'esercizio non può essere inferiore a 10 mesi, anche non continuativi, escluso il periodo derivante da maternità o malattia.
2. Le giornate di chiusura festiva ed eventuale riposo infrasettimanale scelto dall'impresa non verranno computate ai fini del rispetto del periodo minimo di apertura annuale di cui al comma precedente.
3. L'orario è stabilito con provvedimento dell'organo comunale competente, non può tuttavia essere previsto un obbligo di chiusura infrasettimanale. Per le attività non aperte al pubblico, ovvero riservate esclusivamente ai clienti interni, effettuata presso alberghi, strutture ricettive o di comunità, l'orario può essere adeguato a quello di apertura dell'attività prevalente, comunque nei limiti massimi previsti dal provvedimento sopra richiamato.

#### **ART. 7 - ATTIVITA' SVOLTE PRESSO IL DOMICILIO DELL'ESERCENTE**

1. Le attività di acconciatore e di estetista possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente articolo.
2. Le attività di acconciatore e di estetista possono essere svolte presso la sede designata dal cliente solo da parte dei soggetti che svolgono le attività in sede fissa o da loro dipendenti in possesso dell'abilitazione professionale prevista rispettivamente dall'articolo 3 della legge n. 174 del 2005 e dagli articoli 3 e 8 della legge n. 1 del 1990.
3. Le attività di acconciatore e di estetista presso il proprio domicilio possono essere svolte a condizione che il locale o i locali in cui vengono esercitate siano dedicati esclusivamente all'attività e distinti da quelli adibiti a civile abitazione, senza che questo determini la creazione di una unità immobiliare autonoma, e che siano rispettati i requisiti previsti dall'articolo 3. nel caso di esercizio dell'attività presso il proprio domicilio il richiedente è tenuto a dichiarare per iscritto la propria disponibilità a consentire i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione.

## **ART. 8 - SOSPENSIONE E DIVIETO DI PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA'**

1. Le attività di acconciatore e di estetista non possono essere sospese dall'interessato oltre i termini previsti dagli articoli 6. La comunicazione di sospensione deve essere esposta nei locali e visibile dall'esterno.
2. La segnalazione certificata di inizio attività deve essere ripresentata - e le autorizzazioni ottenute nel previgente regime decadono - a seguito di pronuncia dell'autorità comunale competente e previo avviso scritto all'interessato:
  - a) qualora, entro sei mesi dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, le attività non siano effettivamente avviate o riprese nella nuova sede nel caso di trasferimento;
  - b) per sospensione delle attività oltre il termine previsto dal comma 1, salvo che il comune conceda all'interessato che lo richieda un congruo periodo di proroga nei seguenti casi:
    - grave indisponibilità fisica del titolare, se trattasi di impresa individuale, qualora lo stesso sia anche responsabile tecnico dell'esercizio, o del socio unico lavorante e responsabile tecnico presso l'esercizio, se trattasi di società artigiana;
    - demolizione, sinistro o lavori di ristrutturazione dei locali o dell'immobile sede delle attività;
    - sfratto non dovuto a morosità;
    - altri casi valutati dal comune.
3. Il comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività - ovvero la revoca dell'autorizzazione ottenuta nel previgente regime - qualora non si ottemperi alle prescrizioni intimate secondo quanto disposto dall'articolo 12, e comunque ove non sia sanabile il venir meno dei requisiti soggettivi o oggettivi che avevano consentito l'avvio delle attività o il rilascio dell'autorizzazione. Oltre a quanto previsto ai commi precedenti, il divieto di prosecuzione o la revoca dell'autorizzazione operano nei casi di dichiarazioni mendaci e/o produzione di atti falsi o loro uso, secondo le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

## **ART. 9 - MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE**

1. In occasione di ricorrenze tradizionali, manifestazioni straordinarie o eventi di particolare interesse, il comune può consentire l'esercizio delle attività nell'ambito delle predette manifestazioni e per la durata delle stesse.

## **ART. 10 - CONSULTAZIONE CON LE CATEGORIE**

1. I comuni richiedono il parere delle organizzazioni di categoria più rappresentative, già individuate con i criteri determinati ai fini dell'articolo 6, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 11 del 2002, in relazione all'approvazione e modificazione del regolamento comunale per l'attività di acconciatore e di estetista.
2. Il parere è obbligatorio ma non vincolante.

## **ART. 11 - SISTEMI DI INFORMAZIONI**

1. Nei locali dell'esercizio deve essere esposto in modo visibile il tariffario delle prestazioni fornite nonché l'orario di apertura, conforme alle disposizioni previste dall'articolo 6. L'orario di apertura dell'esercizio deve essere visibile anche dall'esterno.
2. Il titolare dell'attività deve esporre il periodo di chiusura dell'esercizio per ferie.

## **ART. 12 - VIGILANZA E CONTROLLO – SANZIONI – PROVVEDIMENTI INIBITORI**

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività di acconciatore e di estetista, nonché di emissione dei provvedimenti relativi ai procedimenti sanzionatori, spettano ai comuni.
2. Per l'applicazione dei procedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli relativi alle sanzioni accessorie, si applicano le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
3. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura e di estetista in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti rispettivamente dalla legge n. 174 del 2005 e dalla legge n. 1 del 1990, sono inflitte le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dalle predette leggi.
4. Nei casi in cui le attività previste dal presente regolamento siano esercitate senza la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività - o in assenza di autorizzazione ottenuta nel previgente regime - l'autorità comunale competente ordina la cessazione immediata delle stesse, disponendo altresì l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza entro 3 giorni dalla notifica dell'ordinanza medesima.
5. Qualora, in ogni momento, negli esercizi autorizzati sia rilevata la mancanza o il venir meno dei requisiti igienico-sanitari, nonché edilizi ed urbanistici previsti da questo regolamento per lo svolgimento dell'attività di acconciatore e di estetista, o sia comunque ravvisato pericolo per la salute o la sicurezza degli utenti o degli addetti, verrà inflitta una sanzione pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 600,00 e, con provvedimento della competente autorità comunale, sarà disposta la sospensione immediata delle attività, intimando all'interessato di conformarsi, ove possibile, alle prescrizioni impartite e alle normative vigenti in un termine di 180 giorni. Decorso tale termine, in caso di inottemperanza, si applica quanto previsto dal comma 4.
6. In particolare, qualora negli esercizi autorizzati sia rilevato il venir meno dei presupposti di cui all'art. 4 comma 1. lettera d) relativamente alla superficie minima dei locali per l'attività di acconciatore esercitata congiuntamente a quella di estetista limitatamente ad una sola delle prestazioni previste, verrà inflitta una sanzione pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 600,00 e, con provvedimento della competente autorità comunale, sarà disposta la sospensione immediata delle attività, intimando all'interessato di conformarsi, ove possibile, alle prescrizioni impartite e alla normativa vigente in un termine di 180 giorni. Decorso tale termine, in caso di inottemperanza, si applica quanto previsto dal comma 4. Nel caso in cui, pur avendo ottemperato all'obbligo di conformarsi alle prescrizioni impartite, l'interessato incorra nuovamente nella medesima violazione del presente comma nell'arco di 12 mesi l'autorità comunale competente, previa diffida, può disporre la sospensione delle attività di acconciatore e di estetista per un periodo pari a 10 giorni.
7. Per tutte le altre violazioni alle norme del presente Regolamento si applica la sanzione pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00.
8. In caso di particolare gravità o di recidiva di una stessa violazione del presente regolamento nell'arco di 12 mesi dall'accertamento della precedente, l'autorità comunale competente,

indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni e previa diffida, può disporre la sospensione delle attività di acconciatore e di estetista da un minimo di 1 giorno ad un massimo di 10 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nell'arco di 12 mesi decorrenti dall'accertamento della prima violazione, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

#### **ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

1. Le norme del presente regolamento vengono disapplicate nel caso di sopravvenienza di norme provinciali e statali con esse incompatibili e che per loro forza si impongano direttamente al Comune.

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione del consiglio comunale n.19 di data 07.08.2017, divenuta esecutiva 21.08.2017

Dalla residenza municipale,

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

*dott. Giorgio Merli*

